

PROTEZIONE DELLE VITTIME DEI CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI

II PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ADOTTATO A GINEVRA L'8 GIUGNO 1977

estremi:L.11 dic.1985,n.762(G.U.n.303 del 27 dic.1985)

PREAMBOLO

Le Alte parti contraenti,
RICORDANDO che i principi umanitari consacrati nell'articolo 3 comune alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 costituiscono il fondamento del rispetto della persona umana nel caso di conflitto armato che non presenti un carattere internazionale,
RICORDANDO del pari che gli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo offrono alla persona umana una protezione fondamentale
SOTTOLINEANDO la necessita di assicurare una migliore protezione alle vittime dei conflitti in questione,
RICORDANDO che, nei casi non previsti dal diritto in vigore, la persona umana resta sotto la salvaguardia dei principi di umanità e delle esigenze della pubblica coscienza,
HAAANO CONVENUTO quanto segue:

TITOLO I Campo di applicazione.

Campo di applicazione materiale.

1. Il presente Protocollo, che sviluppa e completa l'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 senza modificarne le condizioni attuali di applicazione, si applichera' a tutti i conflitti armati che non rientrano nell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti internazionali (Protocollo I), e che si svolgono sul territorio di un'Alta Parte contraente fra le sue forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate, e di applicare il presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo non si applichera' alle situazioni di tensioni interne, di disordini interni, come le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi, che non sono considerati come conflitti armati.

Campo di applicazione personale.

1. Il presente Protocollo si applichera' a tutte le persone colpite da un conflitto armato quale definito nell'articolo 1, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, o qualsiasi altro criterio analogo (in seguito chiamati "distinzione di carattere sfavorevole").

2. Alla fine del conflitto armato, tutte le persone che siano state oggetto di una privazione o di una restrizione della liberta' per motivi connessi con il conflitto armato stesso, nonche' quelle che siano state oggetto di tali misure dopo il conflitto per gli stessi motivi, beneficeranno delle disposizioni degli articoli 5 e 6 fino al termine di detta privazione o di detta restrizione di liberta'.

Non intervento.

§ 1. Nessuna disposizione del presente Protocollo potra' essere invocata per attentare alla sovranita' di uno Stato o alla responsabilita' del governo di mantenere o di ristabilire l'ordine territoriale dello Stato con tutti i mezzi legittimi.

2. Nessuna disposizione del presente Protocollo potra' essere invocata per giustificare un intervento, diretto o indiretto, quale che ne sia la ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esterni dell'Alta Parte contraente sul cui territorio avviene detto conflitto.

TITOLO II.

Trattamento umano.

Garanzie fondamentali.

1. Tutte le persone che non partecipano direttamente o non partecipano piu' alle ostilita', siano esse private o no della liberta', hanno diritto al rispetto della persona, dell'onore delle convinzioni e delle pratiche religiose. Esse saranno trattate in ogni circostanza con umanita' e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole. E' vietato di ordinare che non ci siano sopravvissuti.

2. Senza pregiudizio del carattere delle disposizioni che precedono, sono e resteranno proibiti in ogni tempo e in ogni luogo nei confronti delle persone indicate nel paragrafo 1:

a) le violenze contro la vita, la salute e il benessere fisico o psichico delle persone, in particolare l'omicidio, cosi' come i trattamenti crudeli quali la tortura, le mutilazioni o ogni genere di pene corporali;

b) le pene collettive;

c) la cattura di ostaggi;

d) gli atti di terrorismo;

e) gli oltraggi alla dignita' della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, lo stupro, la prostituzione forzata e qualsiasi offesa al pudore;

f) la schiavitù e la tratta degli schiavi sotto qualsiasi forma;

g) il saccheggio;

h) la minaccia di commettere gli atti suddetti.

3. I fanciulli riceveranno le cure e gli aiuti di cui hanno bisogno e, segnatamente:

a) dovranno ricevere una educazione, compresa l'educazione religiosa e morale, secondo i desideri dei loro genitori o, in assenza di questi, delle persone che ne hanno la custodia;

b) saranno prese tutte le misure appropriate per facilitare la riunione delle famiglie temporaneamente divise;

c) i fanciulli di meno di 15 anni non dovranno essere reclutati nelle forze armate o gruppi armati, ne' autorizzati a prendere parte alle ostilita';

d) la protezione speciale prevista nel presente articolo per fanciulli di meno di 15 anni continuera' ad essere loro applicata anche se essi, malgrado le disposizioni del comma c, prendono parte direttamente alle ostilita' e vengono catturati;

e) saranno prese misure, se necessario e, sempre che sia possibile, con il consenso dei genitori o delle persone che, in virtu' della legge o della consuetudine, ne hanno la custodia a titolo principale, per trasferire temporaneamente i fanciulli dalla zona in cui sono in corso le ostilita' verso una zona piu' sicura del paese, e per farli accompagnare da persone responsabili della loro sicurezza e del loro benessere.

Persone private della liberta'.

1. Oltre a quelle contenute nell'articolo 4, saranno, come minimo, osservate le seguenti disposizioni nei confronti delle persone private della liberta' per motivi connessi con il conflitto armato, siano esse

internate o detenute:

a) i feriti e i malati saranno trattati conformemente all'articolo 7;

b) le persone indicate nel presente paragrafo riceveranno viveri e acqua potabile, nella stessa misura della popolazione civile locale, e beneficeranno di garanzie di salubrità e d'igiene, e di protezione contro i rigori del clima e i pericoli di conflitto armato;

c) saranno autorizzate a ricevere soccorsi individuali o collettivi;

d) potranno praticare la propria religione e ricevere a loro richiesta, se questo risulta possibile, un'assistenza spirituale da parte di persone che esercitano funzioni religiose, quali i cappellani militari;

e) beneficeranno, se debbono lavorare, di condizioni di lavoro e di garanzie simili a quelle di cui gode la popolazione civile locale.

§ 2. Coloro che sono responsabili dell'internamento o della detenzione delle persone cui si riferisce il paragrafo 1 rispetteranno, in tutta la misura delle loro responsabilità, le seguenti disposizioni nei confronti delle persone stesse:

a) salvo il caso in cui gli uomini e le donne di una stessa famiglia sono alloggiati insieme, le donne saranno custodite in locali separati da quelli degli uomini e saranno poste sotto la sorveglianza immediata di donne;

b) le persone cui si riferisce il paragrafo 1 saranno autorizzate a spedire e a ricevere lettere e cartoline, il cui numero potrà essere limitato dall'autorità competente che lo ritenga necessario;

c) i luoghi d'internamento e di detenzione non saranno situati in prossimità della zona di combattimento. Le persone indicate nel paragrafo 1 saranno sgomberate quando i luoghi in cui sono internate o detenute diventano particolarmente esposti ai pericoli derivanti dal conflitto armato, sempre che il loro sgombero possa effettuarsi in sufficienti condizioni di sicurezza;

d) dette persone beneficeranno di assistenza sanitaria;

e) la loro salute e la loro integrità fisica o psichica non sarà compromessa da azioni od omissioni ingiustificate. Di conseguenza, è vietato di sottoporre le persone indicate nel presente articolo ad un intervento medico che non sia motivato dal loro stato di salute e non sia conforme alle norme sanitarie generalmente riconosciute ed applicate in circostanze mediche analoghe alle persone che godono della libertà.

3. Le persone che non rientrano nel paragrafo 1, ma la cui libertà sia limitata in un modo qualsiasi per motivi connessi con il conflitto armato, saranno trattate con umanità conformemente all'articolo 4 e ai paragrafi 1 a, c, d e 2 b del presente articolo.

4. Se viene deciso di rimettere in libertà persone che ne erano state private, gli autori della decisione prenderanno i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza delle persone stesse.

Azione penale.

1. Il presente articolo si applicherà all'azione penale e alle condanne di reati connessi con il conflitto armato.

2. Nessuna condanna sarà pronunciata e nessuna pena sarà eseguita nei confronti di una persona riconosciuta colpevole di un reato, se non in virtù di una sentenza pronunciata da un tribunale che offra le garanzie essenziali di indipendenza e imparzialità. In particolare:

a) Le norme di procedura disporranno che l'imputato deve essere informato senza indugio dei particolari del reato a lui addebitato, e assicureranno all'imputato stesso, prima e durante il processo, tutti i diritti e mezzi necessari alla sua difesa;

b) nessuno potrà essere condannato per un reato se non in base ad una responsabilità penale individuale;

c) nessuno potrà essere condannato per azioni o omissioni secondo la legge, non costituivano reato al momento della loro commis-

sione. Non potra', del pari, essere irrogata alcuna pena piu' grave di quella che era applicabile al momento della commissione del reato. Se, dopo la commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena piu' lieve, il reo dovra' beneficiarne;

d) ogni persona accusata di un reato si presumera' innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

e) ogni persona accusata di un reato avra' diritto ad essere giudicata in sua presenza;

f) nessuno potra' essere costretto a testimoniare contro se' stesso o a confessarsi colpevole.

3. Ogni persona condannata sara' informata, al momento della condanna, del suo diritto a ricorrere per via giudiziaria o altra via, nonche' dei termini per esercitare tale diritto.

4. Al termine delle ostilita', le autorita' al potere procureranno di concedere la piu' larga amnistia possibile alle persone che avessero preso parte al conflitto armato o che fossero private della liberta' per motivi connessi con il conflitto armato, siano esse internate o detenute.

TITOLO III.

Feriti, malati e naufraghi.

Protezione e cure.

1. Tutti i feriti, malati e naufraghi, abbiano o no preso parte al conflitto armato, saranno rispettati e protetti.

2. Essi saranno trattati, in ogni circostanza, con umanita' e riceveranno, nella maggiore misura possibile e nei termini piu' brevi, le cure mediche richieste dalle loro condizioni. Non sara' fatta tra di essi alcuna distinzione fondata su criteri diversi da quelli sanitari.

§

Ricerche.

Quando le circostanze lo permettano, specialmente dopo un fatto d'armi, saranno presi senza indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i feriti, i malati e i naufraghi, proteggerli dalle spoliazioni e dai maltrattamenti e assicurare loro le cure appropriate, come pure per ricercare i morti, impedirne la spoliazione e sistemarli decorosamente.

Protezione del personale sanitario e religioso.

1. Il personale sanitario e religioso sara' rispettato e protetto. Ricevera' tutto l'aiuto possibile nell'esercizio delle sue funzioni, e non sara' costretto ad attivita' incompatibili con la sua missione umanitaria.

2. Non si dovra' esigere dal personale sanitario che la sua missione si compia con priorita' a favore di chicchessia, salvo che per motivi di carattere medico.

Protezione generale della missione medica.

1. Nessuno sara' punito per avere esercitato una attivita' di carattere medico conforme alla deontologia, quali che siano stati le circostanze o i beneficiari dell'attivita' stessa.

2. Le persone che esercitano una attivita' di carattere medico non potranno essere costrette a compiere atti o effettuare lavori contrari alla deontologia o ad altre regole mediche volte a proteggere i feriti e i malati, o alle disposizioni del presente Protocollo, ne' ad astenersi dal compiere atti imposti da dette regole o disposizioni.

3. Gli obblighi professionali delle persone che esercitano attivita' di carattere medico nei riguardi delle informazioni da esse eventualmente acquisite sui feriti e sui malati da esse curati, dovranno essere rispettati, fatta salva la legislazione nazionale.

4. Fatta salva la legislazione nazionale, nessuna persona che esercita attivita' di carattere medico potra' essere in qualunque modo oggetto di sanzioni per aver rifiutato od ommesso di dare informazioni concernenti i feriti e i malati che essa ha avuto in cura.

Protezione delle unita' e mezzi di trasporto sanitari.

1. Le unita' e mezzi di trasporto sanitari saranno rispettati e protetti in ogni tempo, e non saranno oggetto di attacchi.

2. La protezione dovuta alle unita' e mezzi di trasporto sanitari potra' cessare solo nel caso in cui essi siano utilizzati per commettere atti ostili, al di fuori della loro funzione umanitaria. Tuttavia, la protezione cessera' soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, quando occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.

Segno distintivo.

Il segno distintivo della croce rossa, della mezzaluna rossa o del leone e sole rossi, su fondo bianco, sara', sotto il controllo dell'autorita' competente interessata, portato dal personale sanitario e religioso, e inalberato dalle unita' e mezzi di trasporto sanitari. Esso dovra' essere rispettato in ogni circostanza. Non dovra' essere impiegato abusivamente.

TITOLO IV.

Popolazione civile.

Protezione della popolazione civile.

1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Allo scopo di rendere effettiva tale protezione, saranno osservate in ogni circostanza le seguenti regole.

2. Ne' la popolazione civile in quanto tale, ne' le persone civili dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o le minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile.

3. Le persone civili godranno della protezione concessa al presente Titolo, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilita' e per la durata di tale partecipazione.

Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile.

E' vietato, come metodo di guerra, far soffrire la fame alle persone civili. Di conseguenza, e' vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso, con tale scopo, beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installazioni e le riserve di acqua potabile, e le opere di irrigazione.

Protezione delle opere e installazioni che racchiudono forze pericolose.

Le opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, cioe' le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, non saranno oggetto di attacchi, anche se costituiscono obiettivi militari, se tali attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e causare, di conseguenza, gravi perdite alla popolazione civile.

Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto.

Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 14/05/1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, e' vietato compiere atti di ostilita' diretti contro i monumenti storici, le opere d'arte o i luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e di utilizzarli in appoggio allo sforzo militare.

Divieto del trasferimento forzato di persone civili.

1. Il trasferimento della popolazione civile per motivi connessi con il conflitto non potra' essere ordinato, salvo il caso in cui lo esigano la sicurezza delle persone civili o ragioni militari imperiose.

Se un tale trasferimento dovesse essere effettuato, saranno prese le misure possibili affinché la popolazione civile sia accolta in condizioni soddisfacenti di alloggio, di salubrità, di igiene, di sicurezza e di alimentazione.

2. Le persone civili non potranno essere costrette ad abbandonare il proprio territorio per motivi connessi con il conflitto.

Società di soccorso e azioni di soccorso.

1. Le società di soccorso situate nel territorio dell'Alta Parte contraente, quali le organizzazioni della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi) potranno offrire i propri servizi onde assolvere i loro compiti tradizionali nei riguardi delle vittime del conflitto armato. La popolazione civile può, anche spontaneamente, offrirsi per raccogliere e curare i feriti, i malati e i naufraghi.

2. Quando la popolazione civile soffre di privazioni eccessive per mancanza di approvvigionamenti essenziali alla sua sopravvivenza, come i viveri e i rifornimenti sanitari, saranno intraprese, con il consenso dell'Alta Parte contraente, azioni di soccorso in favore della popolazione civile, di carattere esclusivamente umanitario e imparziale e svolte senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole.

TITOLO V.

Disposizioni finali.

Diffusione.

Il presente Protocollo sarà diffuso il più largamente possibile.

Firma.

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma delle Parti delle Convenzioni sei mesi dopo la firma dell'Atto finale e resterà aperto durante un periodo di dodici mesi.

Ratifica.

Il presente Protocollo sarà ratificato non appena possibile. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Consiglio federale svizzero, depositario delle Convenzioni.

Adesione.

Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Parte delle Convenzioni non firmataria del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.

Entrata in vigore.

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo che siano stati depositati due strumenti di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuna delle Parti delle Convenzioni che lo ratificherà o vi aderirà successivamente, il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito ad opera di detta Parte del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Emendamenti.

1. Ogni Alta Parte contraente potrà proporre emendamenti al presente Protocollo. Il testo di ogni emendamento proposto sarà comunicato al depositario che, dopo consultazioni con tutte le Alte Parti contraenti e con il Comitato internazionale della Croce Rossa, deciderà se convenga convocare una conferenza per esaminare l'emendamento proposto.

2. Il depositario inviterà a detta conferenza le Alte Parti contraenti, nonché le Parti delle Convenzioni siano esse firmatarie o no del presente Protocollo.

Denuncia.

1. Nel caso che un'Alta Parte contraente denunci il presente Protocollo, la denuncia avrà effetto soltanto sei mesi dopo la ricezione

dello strumento di denuncia. Tuttavia, se allo scadere dei sei mesi, la Parte denunziante si trova nella situazione indicata nell'articolo 1, la denuncia non avra' effetto che alla fine del conflitto armato. Le persone che siano state oggetto di una privazione o di una restrizione della liberta' per motivi connessi con il conflitto stesso continueranno nondimeno a beneficiare delle disposizioni del presente Protocollo fino alla loro liberazione definitiva.

2. La denuncia sara' notificata per iscritto al depositario, che la comunichera' a tutte le Alte Parti contraenti.

Notifiche.

Il depositario informera' le Alte Parti contraenti nonche' le Parti delle Convenzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo:

a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 21 e 22;

b) della data in cui il presente Protocollo entrera' in vigore conformemente all'articolo 23;

c) delle comunicazioni e dichiarazioni ricevute conformemente all'articolo 24.

Registrazione.

1. dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sara' trasmesso a cura del depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per essere registrato e pubblicato, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

2. Il depositario informera' anche il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche e adesioni ricevute nei riguardi del presente Protocollo.

Testi autentici.

L'originale del presente Protocollo, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono egualmente autentici, sara' depositato presso il depositario, che fara' pervenire copie certificate conformi a tutte le Parti delle Convenzioni.

Firme: Alto Volta, Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Bulgaria, Canada', Cecoslovacchia, Cile, Corea(Rep.), Costa d'Avorio, Danimarca, Ecuador(R), Egitto, El Salvador(R), Finlandia, Germania(Repubblica Democratica), Germania(Repubblica Federale), Ghana(R), Giordania(R), Gran Bretagna, Guatemala, Honduras, Iran, Irlanda, Islanda, Italia(R), Jugoslavia, Laos, Liechtenstein, Lussemburgo, Madagascar, Marocco, Mongolia, Nicaragua, Niger, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Pakistan, Panama, Peru', Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Santa Sede, Senegal, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Togo, Tunisia, Ukraina, Ungheria, URSS, Yemen(Repubblica Araba).

Ratifiche: Hanno ratificato gli Stati firmatari il cui nome e' seguito dall'indicativo(R).

Adesioni: Libia.

Entrata in vigore: 7 dicembre 1978.